COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO N. 44 **CODICE ENTE 10869**

Seduta del 04.06.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore 17,00 nella Residenza Municipale venne convocata, nei modi di legge, la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1)	CHIZZONI GIANNI	Sindaco	X	
2)	ZEN MARCO	Assessore Vice Sindaco	X	
3)	CHIMINAZZO LUCIANO	Assessore	X	
4)	CHIMINAZZO PATRIZIA	Assessore	X	
5)	GRASSI GIANNI	Assessore	X	
			5	=

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Capodici.

Assume la Presidenza il Sindaco ing. Gianni Chizzoni.

Constatata la legalità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione del seguente argomento:

OGGETTO:

Precisazioni in merito alla determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI per l'anno 2014.

COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina con Regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO CHE:

- con il comma 677 viene specificato che "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille*.", poi modificato dall''art. 1 comma 1 lett. a) del DL 06/03/2014 n. 16, che ha stabilito che le aliquote massime per il 2014 possono essere superate per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente all'abitazione principale ed alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure.

- il comma 678 specifica inoltre che "*Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo*".

PRECISATO CHE:

- Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 19 del 16/04/2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 20 del 16/04/2014 ha approvato l'elenco dei servizi indivisibili(TASI);

- Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 21 del 16/04/2014 ha approvato la determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI per l'anno 2014, definendo l'aliquota ordinaria nella misura fissa dell'1,5 per mille per tutte le tipologie di immobili ubicati nel territorio del Comune di Rodigo, non specificando nel dettaglio le casistiche speciali previste dal comma 678 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO OPPORTUNO specificare con maggior analiticità, il trattamento fiscale per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definito dal comma 678 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura massima prevista dell'1 per mille;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI PRECISARE, in relazione alle aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI per l'anno 2014, stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16/04/2014, che l'aliquota ordinaria è stabilita nella misura del 1,5 per mille per tutte le tipologie di immobili ubicati nel territorio del Comune di Rodigo, ad eccezione dei **fabbricati rurali ad uso strumentale** per i quali verrà applicata l'aliquota dell' **1 per mille**, in conformità al limite massimo previsto dal comma 678 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

2) DI DARE ATTO che sono confermate le detrazioni e agevolazioni per la TASI deliberate con il suddetto atto di CC n. 21 del 16/04/2014;

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ing. Gianni Chizzoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Capodici

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
La presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì 06/06/2014 F.to Dott. Giuseppe Capodici

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì 06/06/2014 Dott. Giuseppe Capodici

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 in data _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Capodici

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

(X) PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
( ) Parere contrario (vedi allegato)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Elena Furlani